



Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 2020¹
decreta:

I

La legge dell'8 ottobre 2004² sui trapianti è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere conservati, trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espianti standardizzati soltanto se sono state rispettate le prescrizioni della presente legge in materia di informazione, opposizione o consenso di cui agli articoli 8–8b, 12 lettera b, 13 capoverso 2 lettere f e g, 39 capoverso 2 nonché 40 capoverso 2.

Art. 8 Condizioni del prelievo

¹ È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se:

- a. la morte della persona è stata accertata;
- b. la persona non si è opposta al prelievo prima della sua morte.

² Se non vi è opposizione né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti possono opporsi al prelievo. Nel farlo, sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta.

³ Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile, il prelievo non è consentito.

⁴ Il prelievo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di espianti standardizzati è consentito soltanto se la persona deceduta o i suoi stretti congiunti vi hanno accon-

¹ FF 2020 8351

² RS 810.21

sentito. Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo del consenso anche per il prelievo di organi, tessuti o cellule non attribuiti secondo la sezione 4.

Art. 8a Età minima e revoca

¹ Chi ha compiuto 16 anni può decidere autonomamente se acconsentire o meno al prelievo dei suoi organi, tessuti o cellule.

² Un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione può essere revocata in qualsiasi momento.

Art. 8b Accertamento dell'opposizione

¹ Prima di effettuare un prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta, si deve verificare se nel registro delle donazioni di organi e di tessuti è iscritta un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione di cui all'articolo 10a.

² Il registro delle donazioni di organi e di tessuti può essere consultato dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

³ Se né un'opposizione né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione sono iscritte nel registro delle donazioni di organi e di tessuti o in altro modo immediatamente riconoscibili, occorre chiedere agli stretti congiunti della persona deceduta se sono a conoscenza di una tale dichiarazione di volontà.

⁴ Se non sono a conoscenza né di un'opposizione né di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti devono essere informati del loro diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. la cerchia degli stretti congiunti;
- b. le modalità e i termini relativi al coinvolgimento degli stretti congiunti e all'esercizio del diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

Art. 10 Provvedimenti medici preparatori

¹ I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere attuati se non vi è un'opposizione al prelievo di organi, tessuti o cellule; possono essere attuati già durante l'accertamento dell'opposizione.

² Devono inoltre adempiere le seguenti condizioni:

- a. non possono accelerare la morte della persona;
- b. non possono indurre nella persona uno stato vegetativo permanente;
- c. comportano per la persona soltanto rischi e costrizioni minimi; e
- d. sono indispensabili per la riuscita di un trapianto.

³ Possono essere attuati soltanto dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

⁴ Se per il prelievo di organi, tessuti o cellule secondo l'articolo 8 capoverso 4 è necessario il consenso del donatore o dei suoi stretti congiunti, i provvedimenti medici preparatori possono essere attuati:

- a. prima della morte soltanto se il donatore o i suoi stretti congiunti vi hanno acconsentito;
- b. dopo la morte finché non è accertato se esista o meno il consenso.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d;
- b. la durata massima dei provvedimenti nei casi di cui ai capoversi 1 e 4 lettera b.

Art. 10a Registro delle donazioni di organi e di tessuti

¹ La Confederazione tiene un registro nel quale ciascuno può iscrivere un'opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

² Le persone competenti per accertare la volontà relativa alla donazione negli ospedali in cui sono assistiti potenziali donatori possono consultare il registro per mezzo della procedura di richiamo.

³ Il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è usato come numero d'identificazione personale.

⁴ Per le persone che non dispongono di un numero d'assicurato, il Consiglio federale può prevedere altri numeri d'identificazione personale.

⁵ Esso disciplina inoltre:

- a. il tipo di dati trattati nel registro;
- b. le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 54 cpv. 2

² Può delegare in particolare:

- a. la tenuta del registro delle donazioni di organi e di tessuti di cui all'articolo 10a;
- b. *ex lett. a*
- c. *ex lett. a^{bis}*
- d. *ex lett. b*
- e. *ex lett. c*

³ RS 831.10

Art. 61 cpv. 2 e 3

² L'informazione comprende in particolare:

- a. l'indicazione delle possibilità per esprimere la propria opposizione o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione nel registro delle donazioni di organi e di tessuti e per revocarla in qualsiasi momento;
- b. l'indicazione delle conseguenze derivanti da una mancata opposizione, segnatamente l'informazione che il prelievo di organi, tessuti o cellule e i provvedimenti medici preparatori sono consentiti se non vi è un'opposizione da parte del donatore o dei suoi stretti congiunti;
- c. l'indicazione dei rischi e degli oneri associati ai provvedimenti medici preparatori;
- d. *ex lett. b*
- e. *ex lett. c*

³ *Abrogato*

Art. 69 cpv. 1 lett. c^{bis} e c^{ter}

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁴, chiunque intenzionalmente:

- c^{bis}. prelevi organi, tessuti o cellule da una persona in violazione delle disposizioni relative al consenso o all'opposizione di cui agli articoli 8–8b, 12 lettera b e 13 lettere f–i;
- c^{ter}. trapianti organi, tessuti o cellule prelevati in violazione delle disposizioni relative al consenso o all'opposizione di cui agli articoli 8–8b, 12 lettera b e 13 lettere f–i;

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa è il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 22 marzo 2019⁵ «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane».

³ Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 311.0

⁵ FF 2019 2645